



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 62 DEL 02-03-2022

AREA SINDACALE

OGGETTO: ORDINANZA FAVISMO

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio – 6 – fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

Constatato che nel territorio comunale risiedono cittadini affetti da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PD;

Rilevato che il solo contatto con fave e loro derivati e piselli e/o la sola percezione dell'odore dei medesimi o l'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

Considerato che la coltivazione di fave e loro derivati e quella dei piselli in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano, nonché la presenza delle stesse sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocimento per la salute degli stessi;

Dato atto:

- Che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, contribuisce ex se interesse generale da soddisfare;
- Che è necessario intervenire in merito, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute dei cittadini;

Visto l'articolo 13 della legge nr. 833 del 23/12/1978;

Visto l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

In qualità di Autorità Sanitaria Locale, per i motivi suesposti:

ORDINA

- Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli, nei centri abitati del perimetro urbano;

ORDINANZA - AREA SINDACALE - N. 62 DEL 02-03-2022 -

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da :
 - ogni istituzione scolastica pubblica e privata, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido; tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Stazioni Carabinieri, Polizia Locale, strutture sanitarie pubbliche e private, parchi pubblici; le abitazioni delle persone affette dalla patologia in questione;
- Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all'espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni de quibus, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall'Ente;
- Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purchè le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: "AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE";
- Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;
- Che ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al precedente punto, è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse;
- Che i cittadini che intendano coltivare fave e loro derivati in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi, presso il Comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave e similari;
- Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l'adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica.

AVVISA

- La campagna di divulgazione e sensibilizzazione al rischio favismo, dovrà ripetersi, con idonei mezzi individuati di volta in volta, per ogni anno solare nel periodo antecedente la semina.
- La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento emesso in materia ed è immediatamente esecutiva.
- In caso di inosservanza ai divieti e prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, oltre al deferimento del trasgressore, all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DISPONE INOLTRE CHE:

- La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81;

- Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione;
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio annullando e sostituendo eventuali atti in contrasto e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari:

A.S.L.Roma 6

Commissariato Pubblica Sicurezza Marino

Stazione Carabinieri Marino

Stazione Carabinieri Santa Maria delle Mole

Comando Stazione Carabinieri Forestali Rocca di Papa

Comando Polizia Locale

Associazione Coltivatori Diretti

IL SINDACO
(Stefano Cecchi)

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 02-03-2022

IL SINDACO
AREA SINDACALE
STEFANO CECCHI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*